



Corte di Cassazione civ Sezione 1 Civile
Sentenza del 14 marzo 2006, n. 5516

Massima

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE - Cessione del credito - Fallimento del cedente - Opponibilità della cessione al fallimento - Condizioni e limiti - Notificazione - A mezzo ufficiale giudiziario - Necessità - Esclusione.

Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente; fermo restando che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni di credito al fallimento del cedente, non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice "species" del più ampio "genus" costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario, con la conseguenza che la notificazione della cessione, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità.

 **Repertorio24**

PUBBLICAZIONE

CED, Cassazione, 2006



Corte di Cassazione civ Sezione 1 Civile
Sentenza del 18 marzo 2006, n. 5997

Massima redazionale

Cessione di credito - Contratto di - Conclusione - Consenso - Sufficienza - Adempimenti ex articolo 1264 - Natura.

Il contratto di cessione di credito si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario. Gli adempimenti richiesti dall'articolo 1264 del Cc, perché tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto, pertanto, rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa. Essi, infatti, rilevano al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. Quest'ultimo, pertanto, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario che, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dal comma 1 dell'articolo 1264 del Cc non sono stati ancora eseguiti. (M.Fin.)

R Repertorio24

PUBBLICAZIONE

Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2006, 24, pg. 82

Corte di Cassazione civ Sezione 1 Civile
Sentenza del 21 dicembre 2005, n. 28300

Massima

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI -
Notificazione - Forme - A mezzo ufficiale giudiziario - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La opponibilità a terzi della cessione del credito non presuppone che la relativa notifica al debitore ceduto venga necessariamente eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice "species" (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio "genus" costituito dalla notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Ne consegue che, tanto ai fini di cui all'art. 1264, quanto a quelli di cui ai successivi artt. 1265 e 2914, n. 2, del codice civile, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità.

R Repertorio24

PUBBLICAZIONE

CED, Cassazione, 2005

La Sentenza è stata ulteriormente massimata e pubblicata in:
Ipsa, I Contratti, 2006, 8/9, pg. 766



Corte di Cassazione civ Sezione 3 Civile
Sentenza del 10 maggio 2005, n. 9761

Massima

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - Conoscenza della cessione - Notifica del relativo negozio - Modalità - Necessità di trasmissione del documento - Esclusione - Provenienza della comunicazione dal cessionario - Idoneità - Fattispecie.

La notifica dell'avvenuta cessione di credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché egli possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile che essa provenga dalla cessionaria e non dal creditore cedente. (Nella specie, in applicazione del principio di cui sopra, la Corte Suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al pagamento in favore della cessionaria la debitrice, la quale aveva ricevuto dalla cessionaria stessa idonea comunicazione della cessione del proprio debito e nonostante ciò aveva pagato il prezzo della fornitura alla cedente, senza informare di ciò la cessionaria).

R Repertorio24

PUBBLICAZIONE

CED, Cassazione, 2005

La Sentenza è stata ulteriormente massimata e pubblicata in:
Utet, Obbligazioni e Contratti, 2006, 5, pg. 433, annotata da R. Campagnolo



Corte di Cassazione civ Sezione 3 Civile
Sentenza del 10 maggio 2005, n. 9761

Massima redazionale

Cessione di credito - Debitore ceduto - Effetti della cessione nei confronti del debitore - Notifica della cessione - Significato dell'espressione.

La natura consensuale del contratto importa che in caso di cessione il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione del debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione della cessione al contraente ceduto. La notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc. peraltro, non si identifica con gli istituti dell'ordinamento processuale e non è, pertanto, soggetta a particolare disciplina o formalità, integrando un atto a forma libera. (G.Fin.)

R Repertorio24

PUBBLICAZIONE

Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2005, 30, pg. 74

La Sentenza è stata ulteriormente massimata e pubblicata in:
Utet, Obbligazioni e Contratti, 2006, 5, pg. 433, annotata da R. Campagnolo



Corte di Cassazione civ Sezione 2 Civile
Sentenza del 5 febbraio 2001, n. 1601

Massima redazionale

Cessione del credito - Notificazione al debitore ceduto - Effetti - Atto a forma libera - Ammissibilità. (Cc, articoli 1264, 1265 e 1376)

La cessione del credito produce l'immediato trasferimento del credito stesso tra cedente e cessionario in virtù del principio consensualistico di cui all'articolo 1376 del Cc indipendentemente dalla sua notifica al debitore ceduto o dall'accettazione da parte di quest'ultimo. La notificazione, invero, determina il diverso effetto di escludere, da quel momento, l'estinzione dell'obbligazione nell'ipotesi di pagamento eseguito da parte del debitore in favore del cedente, nonché quello di regolare il conflitto tra più soggetti cessionari del medesimo credito, stabilendo che in tal caso prevale la cessione notificata per prima al debitore. La notificazione della cessione al debitore ceduto, inoltre, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità e dunque può concretarsi in qualsiasi manifestazione di volontà compiuta anche nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.

 **Repertorio24**

PUBBLICAZIONE

Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2001, 12, pg. 80



Corte di Cassazione civ Sezione 1 Civile
Sentenza del 12 maggio 1998, n. 4774

Massima

Cessione dei crediti - Effetti riguardo ai terzi - Forme delle notificazioni

La opponibilita` a terzi della cessione del credito non presuppone che la relativa notifica al debitore ceduto venga necessariamente eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest`ultima una semplice "species" (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del piu` ampio "genus" costituito dalla notificazione intesa come attivita` diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Ne consegue che, tanto ai fini di cui all` art. 1264, quanto a quelli di cui ai successivi artt. 1265 e 2914, n. 2 del codice civile, la notificazione della cessione (cosi` come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell` ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalita`.

da vedere:

Sen 14/11/1996 9997 sez 1 Civ
Sen 02/09/1997 8387 sez 1 Civ

 **Repertorio24**

PUBBLICAZIONE

CED, Cassazione, 1998